Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

Copia

Deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE

N.105 **del 04.09.2020**	**OGGETTO:** Accordo di transazione tra MAGGIOLI SPA e Comune di Nocera Terinese in relazione al decreto ingiuntivo nr. 197/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Rimini.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **quattro(04)** del mese di **Settembre** alle ore **13.10** nella sala Consiliare del Comune suddetto, all'uopo individuata, con **decreto sindacale n. 04/2020**, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI		PRESENTE	ASSENTE
ALBI Antonio	**Sindaco**		**X**
CARDAMONE Francesco	**Vice Sindaco**	**X**	
GRANDINETTI Walter	**Assessore**	**X**	
VACCARO Patrizia	**Assessore**	**X**	
VITELLINO Rosa	**Assessore**	**DIMISSIONARIO**	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000**) il Segretario Comunale D.ssa Rosetta Cefalà.**

Presiede il Vice-Sindaco Cardamone Francesco, il quale constatato preliminarmente :

che gli intervenuti sono in numero legale,

che tutti i presenti sono disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai provvedimenti governativi in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, D.lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

In data 18.02.2020, al prot, n. 1302 è stato notificato il decreto ingiuntivo nr. 197/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Rimini reso nel procedimento monitorio nr. 91/2020 RGC ad istanza di MAGGIOLI SPA, con il quale è stato ingiunto al Comune di Nocera Terinese di pagare la somma di € 13.352,84, oltre spese liquidate in complessive € 933,42, per un complessivo di € 14.286,26, oltre interessi come da domanda.

PRESO ATTO CHE

l'ingiunzione ha per oggetto il mancato pagamento di forniture di beni/prestazione servizi relative agli anni 2016-2018;

RITENUTO CHE:

è intervenuto tra le parti una negoziazione a definizione della pendenza, su istanza dell'Ente che, tenuto conto delle risorse di bilancio, chiedeva una riduzione del 50%, sul totale dovuto ed impegnandosi al pagamento in un'unica soluzione previa approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

l'accordo, a seguito di reiterate intese si è formalizzato con l'accettazione della proposta del Comune oltre le spese del giudizio monitorio, giusta nota Pec acquisita in atti in data 05.08.2020 prot. N.5013 che prevede nello specifico:

a) il pagamento, a carico del Comune di Nocera Terinese, di € 7.685,50, a tacitazione di maggiore pretesa da parte di Maggioli spa;

b) la rinuncia della società Maggioli spa al procedimento monitorio e dunque al decreto ingiuntivo emesso;

c) la presa d'atto della continuità del rapporto giuridico con riferimento alle forniture dell'anno 2019 già fatturato;

RITENUTO CHE :

la proposta è vantaggiosa per l'Ente;

l'adesione alla proposta è stata comunicata dall'avv. Raffaella Sarti, difensore della società nel procedimento monitorio indicato, con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 05.08.2020 prot. 5013;

CONSIDERATO CHE la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare,vale ricordare quanto molto recentemente ha affermato la sezione regionale di controllo per l'Umbria, nella deliberazione n. 123/2015/par, depositata il 24 settembre 2015: "*Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio"(v. ex multis, Sez.Piemonte,del.n.4/2007;Sez.Basilicata,del.n.16/2007;Sez.Puglia,del.n.106/2009)*".
L'orientamento si è ulteriormente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n.164/2016/PAR,la quale ha affermato:"*Questa Sezione ritiene di poter affermare- in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio,con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso,nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore,devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa*";

EVIDENZIATO CHE, in ordine alle transazioni, il parere del Revisore dei Conti , pur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale. Cfr., *ex alteris*, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n.181/PAR/2013; Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 5 /2014 ,che richiama la deliberazione n. 345 del 2013 della sezione regionale di controllo per il Piemonte". In particolare, quest'ultima , circoscrivendo con chiarezza il contenuto dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Tuel, stabilisce che l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel) di competenza del Consiglio Comunale ;

ATTO DATO CHE:

1) il presente provvedimento non comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio, vertendo essenzialmente sulla pedissequa applicazione della previsione dell'art.1965:"*La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*";

2) nel caso di specie, non occorre acquisire il parere del Revisore dei Conti, in quanto l'accordo transattivo è riconducibile ad un titolo giuridico esecutivo ,qual è il decreto ingiuntivo , rispetto al quale vi è in sostanza una novazione del debito;

3) La definizione del pagamento si concretizzerà entro il corrente esercizio finanziario , previa approvazione del redigendo Bilancio pluriennale finanziario 2019/2021,approvato con deliberazione commissariale di C.C. n. 06 del 29.03.2019 con i fondi di cui al capitolo 1043 dell'annualità 2020;

RICHIAMATO l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: "*3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.*";

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, con il supporto del Segretario Comunale e dell' Ufficio contenzioso , nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili*, ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

RILEVATA la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00*;*

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:

1. **DI APPROVARE** l'accordo transattivo a definizione del contenzioso di cui al procedimento monitorio nr. 91/2020 RGC del Tribunale di Rimini e conseguente decreto ingiuntivo nr. 197/2020, alle seguenti condizioni:
   a) *il pagamento, a carico del Comune di Nocera Terinese, di € 7.685,50, a tacitazione di maggiore pretesa da parte di Maggioli SPA;*
   b) b) *la rinuncia della società Maggioli SPA al procedimento monitorio e dunque al decreto ingiuntivo emesso;*
   c) c) *la presa d'atto della continuità del rapporto giuridico con riferimento alle forniture dell'anno 2019 già fatturato.*
2. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile dell'Area Amministrativa di predisporre e di approvare l'atto

transattivo e di adottare i conseguenti provvedimenti per la stipula dell'accordo alle superiori condizioni e definirne il pagamento entro il corrente esercizio finanziario , previa approvazione del redigendo Bilancio pluriennale finanziario 2019/2021, con i fondi di cui al capitolo 1043 dell'annualità 2020.

3. **DI COMUNICARE** il presente atto alla Maggioli S.P.A..

4. **DI COMUNICARE** il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.gs. n. 267/2000.

COMUNE DI NOCERA TERINESE
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

[x] Giunta Comunale

[ ] **Consiglio Comunale**

OGGETTO: Accordo di transazione tra MAGGIOLI SPA e Comune di Nocera Terinese in relazione al decreto ingiuntivo nr. 197/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Rimini.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 04/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Macchione Giovanni Eugenio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 04/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Macchione Giovanni Eugenio

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice-Sindaco — **Il Segretario Comunale**

f.to Francesco Cardamone — *f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà*

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese lì 08.09.2020 **Il Segretario Comunale**

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000);

- che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 08.09.2020 prot. n. 5765;

- che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 08.09.2020;

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n° 267/2000.

[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.n°267/2000).

Nocera Terinese, lì 08.09.2020

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 08.09.2020 Il Segretario Comunale

Dott.ssa Rosetta Cefalà